

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-4009 del 26/07/2017
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società AGRICOLA LA RIVA S.S. per l'impianto destinato ad attività di cantina di vinificazione, sito in Comune di Valsamoggia (BO), via Farnè n. SNC Loc. Castello di Serravalle.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-4144 del 26/07/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno ventisei LUGLIO 2017 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società AGRICOLA LA RIVA S.S. per l'impianto destinato ad attività di cantina di vinificazione, sito in Comune di Valsamoggia (BO), via Farnè n. SNC Loc. Castello di Serravalle.

Il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni e Valutazioni

Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativa alla società AGRICOLA LA RIVA S.S. (C.F. e P.I. 03484870369) per l'impianto destinato ad attività di cantina di vinificazione, sito in Comune di Valsamoggia (BO), via Farnè n. SNC Loc. Castello di Serravalle, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - **Autorizzazione allo scarico in acque superficiali³ di acque reflue industriali assimilate alle domestiche** {Soggetto competente ARPAE - SAC di Bologna}.
 - **Comunicazione/Nulla osta in materia di acustica⁴** {Soggetto competente Comune di Valsamoggia}.
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A, B** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale....".

³ Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza e delle D.G.R. 1053/2003, D.G.R. 286/2005 e D.G.R. 1860/2006.

⁴ Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e s.m.i.

del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁵.

4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁶.
5. Obbliga la società AGRICOLA LA RIVA S.S. a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁷.
6. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente.
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La società AGRICOLA LA RIVA S.S. (C.F. e P.I. 03484870369) con sede legale in Comune di ZOCCA (MO), via Montalbano n. 168/B, per l'impianto sito in Comune di Valsamoggia (BO), via Farnè n. SNC Loc. Castello di Serravalle, ha presentato, nella persona di Giulia Bacchi, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Comune di Valsamoggia in data 30/04/2016 (Prot.n. 22308) e in data 07/06/2016 (Prot.n. 28895) domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per le matrici autorizzazione allo scarico in acque superficiali e comunicazione in materia di acustica.
- Il S.U.A.P. del Comune di Valsamoggia, con propria nota del 07/06/2016 (pratica. n. 856/2016), pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 07/06/2016 al PGBO/2016/10228 e confluito nella **Pratica SINADOC 20472/2016**, ha trasmesso ad ARPAE-SAC, ARPAE ST e al Comune di Valsamoggia, la domanda completa della documentazione necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- Il S.U.A.P. del Comune di Valsamoggia, in regime di silenzio-assenso, non ha evidenziato motivazioni

⁵ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

⁶ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁷ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

ostative ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.

- L'ARPAE - Servizio Territoriale di Bologna, con nota del 24/07/2017, PGB0/2017/17423, ha trasmesso parere con prescrizioni tecniche, ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE-SAC di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta ed acquisiti i pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁸. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 146,00 come di seguito specificato:**
 - Allegato A - matrice scarico acque reflue industriali assimilate alle domestiche in acque superficiali cod. tariffa 12.02.01.04 pari a € 146,00.

Bologna, data di redazione 25/07/2017

Il Responsabile P.O. dell'Unità Autorizzazioni e Valutazioni
ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Stefano Stagni⁹

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

⁸ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2016-66 del 25/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per attività tecnico-amministrative per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale.

⁹ Firma apportata ai sensi:
della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 "Approvazione dell'Assetto organizzativo analitico dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae";
della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 88 del 28/07/2016 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 31/12/2017 degli incarichi dirigenziali di ARPAE;
della Delega, PGB0/2016/24372 del 21/12/2016, del Dirigente Responsabile della SAC di Bologna, al titolare della Posizione Organizzativa Autorizzazioni e Valutazioni, Stefano Stagni, per la firma dei provvedimenti autorizzatori in capo alla Unità Autorizzazioni e Valutazioni.

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto SOC. AGR. LA RIVA S.S.

Comune di Valsamoggia (BO), via Farnè n. SNC Loc. Castello di Serravalle

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque industriali assimilate alle domestiche in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e del Punto 8 della D.G.R. 286/2005

Classificazione dello Scarico

- **Scarico S1**, costituito dalle acque reflue dei locali uso cantina, provenienti dal lavaggio dei vasi vinari, delle attrezzature enologiche e dei locali uso cantina, trattate in una vasca settica tipo Imhoff e successivamente mediante un impianto di depurazione di tipo biologico a fanghi attivi, con recapito in fosso di montagna (rio Serravalle);
- **Scarico S2**, costituito dalle acque reflue di lavaggio attrezzature ed acque reflue domestiche derivanti da servizi igienici, preventivamente trattate con fossa Imhoff, e successivamente mediante condotta a tenuta perviene in un pozzetto a tenuta dotato di sifone di cacciata per la immissione nella condotta o rete disperdente mediante subirrigazione, sistema che si applica quando il terreno disponibile è permeabile.

Altri scarichi ed immissioni

Dallo stabilimento hanno anche origine i seguenti scarichi nel medesimo fosso ricettore:

- Le acque meteoriche verranno smaltite nel reticolo idrografico superficiale unendosi alla condotta dello scarico S1 a valle degli impianti di trattamento. Trattasi di scarico di acque meteoriche non derivanti da superfici suscettibili di essere contaminate, per cui non è soggetto alla disciplina di cui alla cit. Delibera n. 286/2005, con riferimento agli obblighi di esecuzione di interventi di separazione delle acque di prima pioggia ed alla loro immissione nella fognatura nera.

Prescrizioni

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni e Valutazioni

1. Ai sensi della D.G.R.1053/2003 gli scarichi di acque reflue industriali assimilate alle acque reflue domestiche, considerate le dimensioni dell'attività produttiva da cui hanno origine, non sono soggetti a particolari limiti di accettabilità ma a sole prescrizioni gestionali e operative.
2. Il Titolare degli scarichi deve garantire che:
 - l'intervento dovrà essere realizzato e mantenuto conformemente a quanto previsto negli elaborati grafici di progetto, nel rispetto di quanto previsto al punto 5 dell'allegato "A" della cit. Delibera di Giunta Regionale N. 1053/03;
 - la feccia e le vinacce derivanti dalla vinificazione dovranno essere raccolte e smaltite a parte;
 - sarà vietato scaricare nella rete fognaria sostanze pericolose o tossiche, quali ad esempio disinfettanti, oli e grassi vegetali e minerali, acidi e basi in forti concentrazioni;
 - la rete fognaria delle acque bianche dovrà collettare esclusivamente acque meteoriche con conseguente attivazione dello scarico solo in concomitanza con precipitazioni atmosferiche, per cui saranno vietati scarichi di acque nere nella condotta delle acque bianche;
 - dovranno essere eseguiti interventi di manutenzione di ogni fossa Imhoff, che dovrà essere svuotata con periodicità almeno annuale da una ditta autorizzata;
 - nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, il titolare dovrà darne immediata comunicazione all'ARPAE – Distretto di Montagna, indicando tra l'altro le cause dell'imprevisto ed i tempi necessari per il ripristino della situazione preesistente;
 - dovrà essere messo a disposizione degli addetti aziendali un manuale di istruzioni concernente il funzionamento del depuratore a fanghi attivi, a cura di ogni ditta costruttrice/installatrice, finalizzato alle normali operazioni di manutenzione e controllo delle funzioni degli impianti di trattamento di cui sopra;
 - dovrà essere stipulato con azienda specializzata un contratto di manutenzione programmata dell'impianto di depurazione a fanghi attivi, con cadenza almeno semestrale;
 - la sommità della trincea di subirrigazione dovrà risultare rilevata rispetto al terreno adiacente in modo da evitare la formazione di avvallamenti e quindi di linee di compluvio e penetrazione delle acque meteoriche nella rete drenante;
 - durante l'attività dell'impianto dovranno essere adottate tutte le necessarie misure di sicurezza atte ad evitare l'insorgere di qualsivoglia pericolo di ordine igienico-sanitario ed ambientale;
 - le fosse Imhoff dovranno essere dotate di adeguata tubazione di ventilazione portata al tetto del fabbricato, o comunque in zona dove non possa arrecare fastidi;

- il titolare dello scarico sarà tenuto a comunicare ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente e sostanzialmente il regime e la qualità dello scarico, o comunque che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria;
 - nel corso dell'esercizio si dovrà controllare che:
 - non aumentino gli abitanti equivalenti serviti;
 - non si verifichino fenomeni di impaludamento superficiale, non vi siano fenomeni di intasamento del terreno disperdente, gli scarichi non producano inconvenienti ambientali quali lo sviluppo di cattivi odori o la diffusione di aerosoli.
 - lo smaltimento dei materiali separati dai sistemi di trattamento delle acque reflue dovrà essere effettuato mediante ditte regolarmente autorizzate ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento rifiuti;
 - i rifiuti prodotti dovranno essere gestiti in regime di “deposito temporaneo”, secondo le condizioni dettate ai sensi dell'art. 183 comma 1 lettera bb) del D.Lgs. 152/06;
 - sulle aree esterne non potranno essere svolte lavorazioni di alcun tipo né deposito di materie prime e/o rifiuti tali da dare origine a fenomeni di dilavamento e conseguente inquinamento durante gli eventi meteorici;
 - dovranno essere assicurati verifiche periodiche ed all'occorrenza necessari interventi di pulizia e manutenzione della condotta fognaria acque meteoriche, per mantenere la buona funzionalità idraulica del sistema fognario;
 - la condotta disperdente dovrà avere una pendenza compresa fra lo 0.2% e 0.5%;
 - nell'area interessata dalla sub-irrigazione non potranno essere piantati alberi ad alto fusto, né coltivati ortaggi.
3. Il Titolare dello scarico è tenuto a comunicare all'Autorità competente ogni eventuale variazione gestionale e/o strutturale che modifichi temporaneamente e/o permanentemente il regime o la qualità dello scarico o comunque che modifichi sostanzialmente il sistema di convogliamento e/o di trattamento delle acque.
4. Nel caso si verifichino imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, il Titolare dello scarico ed il Gestore dell'impianto, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, garantendo il rapido ripristino della situazione autorizzata e, per quanto possibile, il rispetto dei limiti di accettabilità prescritti.

Pratica Sinadoc 20472/2016

Documento redatto in data 25/07/2017

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni e Valutazioni

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto SOC. AGR. LA RIVA S.S.
Comune di Valsamoggia (BO), via Farnè n. SNC Loc. Castello di Serravalle

ALLEGATO B

Matrice impatto acustico di cui all'art.8 comma 4 o comma 6 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447

Esiti della valutazione

Visto che è stata presentata ai sensi dell'art. 4 comma 1 e 2 del D.P.R., da parte della Ditta una dichiarazione sostitutiva di notorietà di non superamento dei limiti stabiliti dalla zonizzazione acustica comunale vigente

Considerato che, ai sensi dell'art. 4 comma 2) del D.P.R. 227/2011, le emissioni sonore non sono superiori ai limiti stabiliti dalla zonizzazione acustica vigente nel Comune di Valsamoggia, .

Si inserisce in AUA la validità della comunicazione (autodichiarazione allegata alla Domanda di AUA) di impatto acustico nel rispetto delle seguenti prescrizioni.

Prescrizioni

1. La ditta Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico.
2. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 1 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Pratica Sinadoc 20472/2016

Documento redatto in data 25/07/2017

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.